

BOTTAI, *Ministro delle corporazioni*. Nel secondo comma, però, invece che « il Ministro competente può disporre » deve dire « può essere disposto ».

PRESIDENTE. Sta bene. Do allora lettura dell'articolo 10 nel testo ministeriale con la correzione ora proposta dall'onorevole Ministro:

« Ai fini del coordinamento dell'attività dei Consorzi obbligatori con quella dei Consorzi volontari, questi ultimi, comunque denominati, quando, attraverso appositi organi, si propongano di disciplinare l'attività economica dei consorziati, sono tenuti a trasmettere, a decorrere dal 1° luglio 1932 ai Ministeri interessati copia degli atti, che regolano la loro costituzione e il loro funzionamento e degli eventuali atti modificativi.

« Con Regio decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, sentite le Corporazioni interessate, può essere disposto che le norme relative alla vigilanza, di cui agli articoli 6 e 7, siano applicate, in tutto o in parte, anche ai Consorzi volontari anzidetti, che rappresentino almeno il 75 per cento della produzione nazionale dell'ultimo triennio di un determinato ramo di attività economica ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

ART. 11.

I componenti degli organi direttivi dei Consorzi che non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 6, primo comma ed all'articolo 10, primo comma, entro il termine di trenta giorni dalla deliberazione dell'atto di cui è richiesta comunicazione, sono puniti con l'ammenda fino a lire 1000.

I componenti degli organi direttivi dei Consorzi che non si attengono alla diffida ministeriale di cui all'articolo 6, secondo comma entro il termine indicato nella diffida sono puniti con l'ammenda fino a lire 10,000.

Con la stessa pena sono puniti i componenti degli organi direttivi dei Consorzi che, nel caso previsto dall'articolo 6, terzo comma, non promuovano entro il termine stabilito dal decreto ministeriale la convocazione della Assemblea dei consorziati per la loro sostituzione.

(È approvato).

L'onorevole Commissione propone, infine, l'aggiunta di un articolo 12 così concepito:

« Le norme per l'esecuzione della presente legge, e in particolare le norme relative alla

regolare costituzione dell'Assemblea dei consorziati, di cui all'articolo 5 della presente legge, saranno determinate con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Consiglio dei Ministri ».

Onorevole ministro, Ella accetta questo nuovo articolo?

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito questo nuovo articolo.

(È approvato).

ASQUINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASQUINI, *relatore*. Alcuni camerati hanno dei dubbi sulla portata dell'ultimo comma dell'articolo 6.

Voce. Ma se è stato approvato!

PRESIDENTE. Questo non può vietare alla Camera di dare l'interpretazione autentica di un articolo della legge.

ASQUINI, *relatore*. Quando si dice nell'ultimo comma dell'articolo 6: « In caso di cessazione dei pagamenti, si applicano le leggi commerciali », si intende dire che si applica il libro terzo del Codice di commercio, e che quindi i Consorzi, in caso di cessazione dei pagamenti, sono soggetti alla procedura fallimentare.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE BUTTAFOCHI.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro degli affari esteri. Ne ha facoltà.

GRANDI, *Ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1932, n. 379, che ha dato approvazione all'Accordo italo-turco per la delimitazione delle acque territoriali fra Castelrosso e le Coste dell'Anatolia, firmato ad Ankara il 4 gennaio 1932. (1354)

Approvazione della Convenzione firmata a Parigi l'8 luglio 1930 tra l'Italia e la Francia relativa alla rettifica di frontiera sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia. (1355)